



Le pensioni private pagate a un residente di uno degli Stati (ad esempio, l'Italia) in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato (articolo 18 della Convenzione sulle doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania).

Qualora sulle pensioni siano state operate delle ritenute a titolo definitivo e ricorra la condizione di tassazione sia nello Stato di provenienza della pensione che nello Stato di residenza del percettore, si possono recuperare in dichiarazione le imposte pagate all'estero, attraverso il meccanismo del credito d'imposta (articolo 165 del Tuir). Va conservata, per poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari, la documentazione da cui risultano l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva.